



**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

**DIPARTIMENTO/AREA:** AREA PARTECIPATE COMUNALI

**SERVIZIO:** //

**ASSESSORATO:** AL BILANCIO

**SG:** 162 del 29/04/2024

**DGC:** 183 del 23/04/2024

**Cod. allegati:** //

**Proposta di deliberazione prot. n° 1**

**del 23/04/2024**

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 153**

**OGGETTO:** Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2023.

Il giorno 02/05/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

Laura LIETO  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico  
di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio

## PREMESSO che

- a) il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, all’articolo 11-bis, prevede la redazione da parte delle Amministrazioni pubbliche del «bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate», allo scopo di fornire un’informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo unitariamente considerato;
- b) il comma 4 dell’art. 147-quater del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., definendo i principi in base ai quali gli Enti locali devono impostare i «controlli sulle società partecipate non quotate», stabilisce che «i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
- c) le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione di tale documento sono definiti dal “Principio contabile concernente il bilancio consolidato” (di seguito “Principio Contabile”), allegato n. 4/4 al citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- d) gli schemi di bilancio consolidato da adottare sono riportati nell’allegato 11 al medesimo decreto;

## PREMESSO, ancora, che, ai sensi del punto 3 del citato Principio Contabile,

- e) al fine di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito, anche GAP), evidenziando, se presenti, gli enti, le aziende e le società che, a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel “perimetro di consolidamento”;
- f) i predetti elenchi ed i relativi aggiornamenti - da effettuarsi alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione - sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

## CONSIDERATO che

- g) il medesimo Principio Contabile – al punto 2 –, stabilisce le modalità di determinazione del GAP e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali selezionare gli Enti ed Organismi strumentali e le Società controllate e partecipate che lo compongono, specificando che «la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**»;
- h) ai sensi del medesimo punto 2 del Principio Contabile, costituiscono **componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica**:
  1. gli **organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
  2. gli **enti strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; afferiscono a tale tipologia di enti:
    - (i) gli **enti strumentali controllati** dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
      1. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
      2. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
      3. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
      4. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
      5. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante; i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività

oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi; non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- (ii) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo di cui al punto precedente.
- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile – Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) –, o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione; in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo; non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione; afferiscono a tale fattispecie:
  - (i) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - 1. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - 2. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante; i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; l'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
  - (ii) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**RICORDATO** che, secondo quanto previsto dal punto 3 del richiamato *Principio Contabile*,

- i) gli enti e le società compresi nel *Gruppo Amministrazione Pubblica* **possono non essere inseriti tra i componenti del "perimetro di consolidamento"** nei casi di:
  - 1. irrelevanza, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza, inferiore al tre per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con riferimento al:
    - (i) *totale dell'attivo*;
    - (ii) *patrimonio netto*;
    - (iii) *totale dei ricavi caratteristici*.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al dieci per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al dieci per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al dieci per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono altresì considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono comunque considerati sempre rilevanti, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dagli enti capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate sempre irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote inferiori all'1 per cento del capitale della società partecipata. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, sono, invece, compresi gli enti in liquidazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del “valore della produzione” dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'Ente;

2. **impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

#### DATO ATTO che

- j) al fine del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato si è proceduto alla ricognizione degli organismi strumentali, degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate dal Comune di Napoli, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;
- k) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate, gli enti pubblici vigilati, nonché gli enti di diritto privato controllati;

#### VISTI i seguenti atti deliberativi:

- l) deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate* ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- m) deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n.100/2017 contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;
- n) deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: “*Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n.100/2017. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- o) deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 0/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- p) deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 23/12/2019. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- q) deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14/12/2020. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- r) deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/12/2021. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2021, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- s) deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15/12/2022. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2022, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;

#### VISTA

- t) la comunicazione PG/2024/145148 del 13/02/2024, con la quale il Servizio Ufficio di Gabinetto ha trasmesso – oltre ai «bilanci consuntivi 2022 relativi agli Enti da ricomprendersi nel novero degli enti strumentali e controllati

e partecipati» – un «prospetto ricognitivo delle fondazioni e degli enti» da esaminare ai fini della definizione del GAP, specificando:

1. gli enti strumentali controllati;
2. gli enti strumentali partecipati;
3. gli enti da non ricomprendere nel GAP, non venendo gli stessi considerati né enti strumentali controllati, né enti strumentali partecipati;

**DATO ATTO** che

u) in conformità al *Principio Contabile* ed ai criteri sopra esplicitati possono essere individuati quali componenti del GAP dell'Amministrazione Comunale di Napoli per l'anno 2023 i seguenti enti e società:

1. **Enti strumentali controllati:**

- (i) ABC Azienda Speciale;
- (ii) Fondazione Famiglia di Maria;
- (iii) Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS;

2. **Enti strumentali partecipati:**

- (i) Associazione Teatro Stabile della città di Napoli;
- (ii) Ente Morale Civico "Gaetano Filangieri";
- (iii) Fondazione Annali dell'Architettura e della Città;
- (iv) Fondazione Castel Capuano;
- (v) Fondazione Eduardo De Filippo;
- (vi) Fondazione Teatro di San Carlo;

3. **Società controllate:**

- (i) ANM S.p.A.
- (ii) ASIA Napoli S.p.A.;
- (iii) CAAN S.C.p.A.;
- (iv) Elpis S.r.l. in liquidazione;
- (v) Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- (vi) Napoli Holding S.r.l.;
- (vii) Napoli Servizi S.p.A.;
- (viii) Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione;
- (ix) S.I.R.E.N.A. - Città Storica S.C.p.A. in liquidazione;
- (x) Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione;

4. **Società partecipate:**

- (i) ACN S.p.A. in liquidazione;
- (ii) Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

v) in conformità al medesimo *Principio Contabile* e secondo quanto indicato nella richiamata nota PG/2024/143148, **non entrano** a far parte del GAP Comune di Napoli, in quanto non rispondenti ai requisiti soggettivi previsti, i seguenti soggetti giuridici:

1. **Enti pubblici vigilati:**

- (i) Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II";
- (ii) Fondazione Campania Welfare ASP (già Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, con personalità giuridica di diritto pubblico);
- (iii) Istituto Educativo Femminile di Mondragone;
- (iv) Istituto Domenico Martuscelli;

2. **Enti di diritto privato (enti strumentali) né partecipati, né controllati:**

- (i) Fondazione di Partecipazione ITS "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Moda" – ITS Moda Campania;
- (ii) Fondazione di Partecipazione ITS "Nuove Tecnologie per la vita" – ITS SCL.TEC.VITA;
- (iii) Fondazione di Partecipazione ITS "Nuove Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione" - ITS Campania Hitech & Communication;
- (iv) Fondazione di Partecipazione ITS "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali -turismo - beni culturali e artistici - ITS Ma.De.;
- (v) Fondazione di Partecipazione ITS "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e artistiche"- ITS BACT;
- (vi) Fondazione di Partecipazione ITS "Nuove Tecnologie per il Made in Italy-Ambito Sistema casa" ITS "Casa Campania";
- (vii) Fondazione Premio Napoli;

ATTESO che

- w) al fine di stabilire l'area di consolidamento del Comune di Napoli, i parametri di riferimento per la determinazione della soglia di rilevanza calcolata sulla base dei dati del rendiconto comunale dell'anno 2022, in quanto ultimo rendiconto disponibile, sono quelli di seguito evidenziati:

Determinazione soglia rilevanza		Totale Attivo	Patrimonio netto	A) Componenti positivi della gestione dell'Ente
Capogruppo Comune di Napoli	Rendiconto anno 2022	11.717.391.381,15	6.805.651.416,66	1.881.907.981,28
Soglia di rilevanza (3%)		351.521.741,43	204.169.542,50	56.457.239,44
Soglia di rilevanza (10%)		1.171.739.138,12	680.565.141,67	188.190.798,13

RICORDATO che

- x) nel caso di patrimonio netto negativo, (ACN S.r.l. in liquidazione, CAAN S.C.p.A., SI.RE.NA. S.C.p.A. ed Ente Morale Museo Civico Filangieri) l'irrilevanza si valuta con riferimento ai soli due parametri restanti;

RICORDATO che

- y) a seguito della modifica al citato principio contabile 4.4 disposta con DM 11/08/17, a decorrere dall'esercizio 2017 **sono sempre considerati rilevanti, ai fini del consolidamento, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione;**
- z) la fattispecie di cui al capo precedente ricorre per i seguenti enti e società:
1. ABC Napoli Azienda Speciale - Partecipata al 100%;
  2. ANM Napoli S.p.a. – Società in house -- Partecipata indirettamente al 100%;
  3. ASIA Napoli S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
  4. Elpis S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;
  5. Napoli Holding S.r.l. - Società in house - Partecipata al 100%;
  6. Napoli Servizi S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
  7. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;
  8. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione - Partecipata al 100%;

**RILEVATO**, con riferimento alle società oggetto di procedure concorsuali, che

- aa) con n. cronologico 1890 del 9/12/2019 è stato omologato dal Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare - il concordato preventivo proposto dalla **A.N.M. SpA**, partecipata totalitaria indiretta, che pertanto, alla luce del citato *Principio Contabile*, **non deve essere ricompresa nel perimetro di consolidamento;**
- bb) con decreto del 8/04/2021 il Tribunale di Nola – II Sezione Civile – Ufficio Fallimentare – ha omologato la domanda di concordato preventivo presentata dal CAAN ScpA, ma, in data 12/01/2022, la V Sezione della Corte d'Appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla (creditore dissenziente) e ha – con decreto – disposto la revoca dell'omologa, avverso la quale il CAAN ha proposto ricorso alla Suprema Corte; da ultimo, con sentenza notificata alla Società il 25/03/2024 il citato concordato preventivo è stato dichiarato risolto dal Tribunale di Nola; pertanto, alla luce del citato *Principio Contrattuale*, la partecipazione in CAAN deve essere scrutinata per verificarne la rilevanza o irrilevanza ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento;

**RILEVATO** ancora che

- cc) la quota di partecipazione al 31/12/2023 in **Banca Popolare Etica S.C.p.A.** è pari allo 0,033 per cento e quindi – a mente di quanto previsto dal Principio Contabile, al punto 3, ove si legge che «in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata» – il bilancio di tale società **non è ricompreso nel perimetro di consolidamento;**

**VERIFICATO** che

- dd) oltre agli organismi totalmente partecipati, in house e/o affidatari di servizi pubblici, non risultano da includere ulteriori soggetti partecipati e/o controllati, dal momento che, come evidenziato nel prospetto riportato a seguire, i relativi contabili non superano le soglie di rilevanza previste dal *Principio Contabile* di cui sopra, sia singolarmente (in quanto ciascun parametro è inferiore alla soglia del 3 per cento) sia complessivamente (poiché la sommatoria delle percentuali presenta, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo):

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Cinque



<i>Organismo</i>	<i>Totale Attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Valore della Produzione</i>	<i>Incidenza % Totale attivo Organismo/Totale attivo Capogruppo</i>	<i>Incidenza % Patrimonio netto Organismo/Patrimonio netto Capogruppo</i>	<i>Incidenza % Valore della produzione Organismo/Componenti positivi della gestione Capogruppo</i>
ACN Srl in liquidazione *	1.583,00 €	-246.217,00 €	0,00 €	0,000%	-0,004%	0,000%
CAAN S.C.p.A.**	91.767.526,00 €	-7.346.212,00 €	7.884.602,00 €	0,783%	-0,108%	0,419%
Mostra d'Oltremare SpA ***	206.932.131,00 €	146.967.324,00 €	9.083.114,00 €	1,766%	2,159%	0,483%
SI.RE.NA. S.C.p.A.****	294.781,00 €	-1.311.875,00 €	0,00 €	0,003%	-0,019%	0,000%
Associazione Teatro Stabile Città di Napoli	9.220.223,00 €	2.327.097,00 €	10.487.186,00 €	0,079%	0,034%	0,557%
Ente Morale Museo Civico Filangieri	444.865,13 €	-101.096,34 €	176.691,54 €	0,004%	-0,001%	0,009%
Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città	114.531,00 €	42.297,00 €	75.070,00 €	0,001%	0,001%	0,004%
Fondazione Castel Capuano	239.783,00 €	239.483,00 €	8.723,00 €	0,002%	0,004%	0,000%
Fondazione Eduardo De Filippo	892.190,00 €	861.678,00 €	230.059,00 €	0,008%	0,013%	0,012%
Fondazione Famiglia di Maria	2.300.200,00 €	2.096.570,00 €	541.817,00 €	0,020%	0,031%	0,029%
Fondazione Istituto Strachan Rodinò	7.661.695,00 €	7.627.678,00 €	208.926,00 €	0,065%	0,112%	0,011%
Fondazione Teatro di San Carlo	146.386.544,00 €	44.083.794,00 €	41.104.244,00 €	1,249%	0,648%	2,184%
<b>Valori aggregati</b>				<b>3,979%</b>	<b>2,869%</b>	<b>3,709%</b>

(\*) Dati bilancio 2020

(\*\*) Dati bilancio 2021

(\*\*\*) Dati bilancio 2022

(\*\*\*\*) Dati bilancio 2018

**RITENUTO**

- ee) di provvedere all'approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società che compongono il «Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli» (**Elenco A**);
- ff) di provvedere all'approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società che rientrano nell'«Area di consolidamento del Comune di Napoli» (**Elenco B**);

**ATTESO** che, a seguito approvazione dei richiamati Elenchi A e B, l'Area Partecipate Comunali provvederà a:

- gg) comunicare agli Enti, alle Aziende e Società di cui all'Elenco B, la loro inclusione nell'Area di Consolidamento del Comune di Napoli per l'anno 2023;
- hh) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco di tutti gli altri soggetti ricompresi nel bilancio consolidato;
- ii) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, richiedendo, tra l'altro di ricevere – in conformità alle espresse previsioni del ricordato Principio Contabile (paragrafo 3.2) – **entro e non oltre il 20 luglio**:
1. i bilanci riclassificati secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al d.lgs. n 118/2011 e ss.mm.ii.;
  2. le informazioni sui rapporti infragruppo ed ogni ulteriore documentazione necessaria per la redazione del Bilancio consolidato;
  3. ogni altro dato, documento e/o informazione ritenuto utile e/o necessario;
- j) predisporre il Bilancio consolidato nei termini previsti per l'approvazione fissati al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ai sensi dell'art. 151, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, salvo eventuali proroghe;

**VISTI**

- kk) l'art. 11 bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ll) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. 18/2011 e ss.mm.ii.), che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Cinque



**VISTI**

mm) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente  
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

*Claudio Mariotti*



Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

1. **INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del «**Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli**», i seguenti enti, organismi strumentali e società:

**ELENCO A**

- a) ABC Napoli – Azienda Speciale;
- b) ACN S.r.l. in liquidazione;
- c) ANM. S.p.A.;
- d) ASIA Napoli S.p.A.;
- e) Associazione Teatro Stabile Città di Napoli;
- f) Banca Popolare Etica S.C.p.A.;
- g) CAAN S.C.a r.l.;
- h) Elpis S.r.l. in liquidazione;
- i) Ente Morale Museo Civico “Gaetano Filangieri”;
- j) Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città;
- k) Fondazione Castel Capuano;
- l) Fondazione Eduardo De Filippo;
- m) Fondazione Famiglia di Maria;
- n) Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS;
- o) Fondazione Teatro S. Carlo;
- p) Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- q) Napoli Holding S.r.l.;
- r) Napoli Servizi S.p.A.;
- s) Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione;
- t) SI.RE.NA. Città Storica S.C.p.A. in liquidazione;
- u) Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione;

2. **INDIVIDUARE**, altresì, quali componenti dell'«**Area di consolidamento del Comune di Napoli**», i seguenti organismi partecipati:

**ELENCO B**

- a) ABC Napoli Azienda Speciale - Partecipata al 100%
- b) ASIA Napoli S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%
- c) Elpis S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%
- d) Napoli Holding S.r.l. - Società in house - Partecipata al 100%
- e) Napoli Servizi S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%
- f) Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%
- g) Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione - Partecipata al 100%

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Cinque





3. **DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
4. **DEMANDARE** al Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali le comunicazioni e le direttive conseguenti, per come dettagliato in premessa;
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegni di spesa e/o diminuzione di entrata.


Il Dirigente  
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

*Claudio Martelli*



L'Assessore al Bilancio

*Pier Paolo Baretta*



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N1 DEL 23/04/2024, AVENTE AD OGGETTO:

Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2023

Il Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

**FAVOREVOLE**

Addì, 23/04/2024

Il Dirigente  
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Claudio Martelli

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 23.04.2024 e protocollata con il n. D.C./2024/188.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
 ..... parere allegato .....  
 .....  
 .....  
 .....

Addì, 24/4/2024

IL RAGIONIERE GENERALE

**Parere di regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 1 del 23 aprile 2024, Area Partecipazioni comunali

**Oggetto** *Individuazione di enti, aziende e società componenti il "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2023*


La presente proposta individua, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, enti, aziende e società componenti il cd. GAP del Comune di Napoli e l'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2023.

Trattasi di provvedimento di carattere ricognitorio che, in quanto tale, allo stato non produce riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente. Tale atto è infatti propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, documento idoneo, quest'ultimo a rilevare i risultati complessivi della gestione del cd. GAP del Comune di Napoli e su cui la scrivente renderà proprio parere. Per tanto, il parere sul presente atto non è dovuto.

Napoli, 24/03/2024

Ragioniere Generale

Dott.ssa *Claudia Gargiulo*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.1 DEL 23/04/2024

AREA PARTECIPATE COMUNALI

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 29/04/2024

**SG 162- Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e degli organismi partecipati componenti l'Area di consolidamento del Comune di Napoli.**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si individuano enti, aziende e società componenti il cd. G.A.P. ( Gruppo Amministrazione Pubblica) del Comune di Napoli e l'elenco degli organismi partecipati da ricomprendere nell'Area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2023.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*", all'articolo 11-bis prevede la redazione da parte delle Amministrazioni pubbliche del «*bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate*», allo scopo di fornire un'informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo unitariamente considerato.

Le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione di tale documento sono definiti dal "*Principio contabile concernente il bilancio consolidato*", allegato n. 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Al fine di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il *Gruppo Amministrazione Pubblica ( GAP)*, evidenziando, se presenti, gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel "*perimetro di consolidamento*".

I predetti elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Nella parte narrativa sono riportate le valutazioni tecniche e i provvedimenti adottati dall'Ente che sono alla base della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *non dovuto*

Il Ragioniere Generale, nel parere di regolarità contabile , tra l'altro, evidenzia che : "*Trattasi di provvedimento di carattere ricognitorio che, in quanto tale, allo stato non produce riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente. Tale atto è infatti propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, documento idoneo, quest'ultimo a rilevare i risultati complessivi della gestione del cd. GAP del Comune di Napoli e su cui la scrivente renderà proprio parere. Pertanto, il parere sul presente atto non è dovuto.*"

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano:

- L'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii che prevede la redazione da parte delle Amministrazioni pubbliche del «*bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate*»;

- Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Anna Saveria Avagliano

Il dirigente, Maria Aprea

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiamano le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate* ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs n.100/2017 contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: “*Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n.100/ 2017. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 0/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 23/12/2019. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/ 2019, ex art. 20 del D.lgs.19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.l gs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14/12/2020. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, ex art. 20 del D.lgs.19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/12/2021. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alle data del 31/12/2021, ex art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto: “*Relazione, ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15/12/2022. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2022, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*”.

- CONSIDERAZIONI FINALI

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto: Il Sindaco

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:  
Il funzionario, Anna Saveria Avagliano  
Il dirigente, Maria Aprea

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:  
MONICA CINQUE  
Firmato il 02/06/2024 13:36  
Sistema Certificato:  
25084910  
Valido dal 10/08/2021 al  
10/08/2024  
InfoCert Firma Qualificata 2


Deliberazione di G. C. n. 153 del 02/05/2024 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 07/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .....

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di  
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....